



DRPC

Servizio Rischio Vulcanico Etneo - S15

**Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA V VASCA DELLA DISCARICA DI BELLOLAMPO
NEL COMUNE DI PALERMO.
CIG 6625010B31 - CUP G76G12000230001.
QUESITI RICORRENTI.**

F.A.Q.

(FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

QUESITO	RISPOSTA
<p>In merito ai requisiti di qualificazione dello staff tecnico in organico del concorrente, si chiede di precisare</p> <p>A) così come espresso per il punto 2. del requisito indicato nel Disciplinare di gara al paragrafo 3.3 lettera b, possa essere considerato ammissibile anche per il punto 1. del medesimo paragrafo, l'avvenuto espletamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria riferiti a tipologie di "lavori analoghi".</p> <p>B) se possano essere considerate tipologie di "lavori analoghi" i servizi attinenti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Progetto esecutivo di Lavori di copertura provvisoria e di regimazione del biogas della discarica per rifiuti solidi urbani2. Progetto definitivo di una discarica consortile e dell'annesso impianto di Trattamento Meccanico Biologico che contengono lavorazioni del tutto analoghe a quelle previste nei documenti di gara.	<p>v. nota.</p>
<p>Richiede conferma che il requisito relativo alla progettazione, richiesto nel disciplinare di gara, sia il possesso dell'attestazione SOA nella categoria OG12 cl. IV bis per progettazione e lavori.</p>	<p>Il bando di gara in oggetto è preordinato all'aggiudicazione di lavori per i quali questa amministrazione è dotata di progettazione esecutiva.</p> <p>Pertanto, il possesso dell'attestazione SOA per la classifica e la categoria richieste qualifica l'impresa in relazione ai lavori da assumere e resta l'obbligo di cui al punto 3.3., lettera b) del disciplinare di gara laddove sono dettati i requisiti minimi dello staff tecnico che proporrà le migliori al progetto esecutivo posto a base di gara.</p>
<p>Si chiede a Codesto Spettabile Ente di specificare quale sia la categoria di progettazione richiesta ai progettisti per la partecipazione alla gara in oggetto, considerato che a pag. 3 del disciplinare di gara si definiscono i requisiti che essi stessi devono possedere in termini di espletamento di lavori simili negli ultimi dieci anni e di lavori di punta.</p>	<p>Il bando di gara in oggetto è preordinato all'aggiudicazione di lavori per i quali questa amministrazione è dotata di progettazione esecutiva. Lo staff tecnico dovrà dichiarare quanto previsto dal punto 3.3, lettera b) del disciplinare di gara e sarà cura di questa stazione appaltante avviare le verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni medesime.</p>

<p>Con riferimento alla procedura in oggetto e premesso che la tempistica concessa per la redazione dell'offerta tecnica è in linea con quanto indicato dal nuovo codice appalti, D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, si evidenzia tuttavia come la complessità derivante dalla redazione di un'offerta tecnica migliorativa al progetto posto a base di gara, la molteplicità delle problematiche da affrontare, la difficoltà nella fase di collaborazione con i fornitori, indispensabile per la verifica e quotazione delle proposte progettuali, e la conseguente notevole riduzione del tempo a nostra disposizione per redigere una proposta esaustiva e rispondente alle esigenze della Stazione Appaltante, richiede a ns. avviso la necessità di un tempo maggiore rispetto a quello attualmente concesso agli offerenti.</p> <p>Siamo pertanto a richiedere di voler concedere una proroga sul termine di consegna dell'offerta di almeno 30 giorni rispetto a quello attualmente fissato.</p>	<p>Ragioni di urgenza correlate allo stato d'emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della Regione siciliana, dichiarato con apposito decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché il permanere delle condizioni di emergenza ambientale che rendono improcrastinabile l'intervento di messa in sicurezza, impediscono a questa stazione appaltante il differimento dei termini di presentazione delle offerte.</p>
<p>In riferimento alla gara indicata in oggetto, ed al punto 3.3 del disciplinare di gara "Requisiti di qualificazione", si chiede di voler chiarire quale classe e categoria di lavori (in riferimento alle classi e categorie di progettazione) debba possedere il progettista incaricato della redazione delle migliorie da redigere.</p>	<p>v. nota.</p>
<p>In riferimento alla gara indicata in oggetto, ed in particolare al punto 3.3 del disciplinare di gara "Requisiti di qualificazione", si chiede di voler chiarire indicando quale classe e categoria di lavori (in riferimento alle classi e categorie di progettazione) debba possedere il progettista incaricato della redazione delle migliorie da apportare.</p> <p>Considerato l'imminente scadenza della gara, eventualmente si consiglia di posticipare i termini di scadenza per consentire alle imprese di adeguarsi e poter partecipare.</p>	<p>v. nota.</p>
<p>La scrivente impresa con la presente formula il seguente quesito.</p> <p>Il geotessuto con Funzione di Separazione e Filtro di cui alla voce 23 dell'elenco prezzi e lo stesso descritto ai paragrafi 7.2.9.5, 7.2.9.6., 7.2.9.7, del capitolato speciale di appalto, riportano caratteristiche prestazionali molto discordanti.</p> <p>È possibile avere una descrizione univoca e non contraddittoria di tale voce?</p>	<p>v. nota.</p>
<p>Tra i documenti facenti parti dell'offerta tecnica, busta B, si individua quali elaborati da produrre una relazione tecnica e degli elaborati grafici progettuali. La relazione, cito testualmente "... non potrà pena esclusione superare il lime consentito di 20 facciate nel formato A4, dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà essere fornita anche su supporto informatico."</p> <p>si chiede</p> <ul style="list-style-type: none"> - se gli elaborati grafici possono essere redatti anche in altro formati (tipo A0, A1) e se questi insieme ai certificati di qualità dei materiali proposti verranno conteggiati o meno nel computo delle 20 pagine della relazione. - se anche gli elaborati grafici dovranno essere, oltre alla relazione, forniti su supporto informatico. 	<p>La limitazione del numero di facciate (20) è relativa alla relazione.</p> <p>Gli elaborati grafici possono essere redatti anche in altri formati (tipo A0, A1) e, unitamente ai certificati di qualità dei materiali proposti, non concorreranno al computo delle 20 facciate.</p> <p>Non sussiste alcun obbligo di fornire gli elaborati grafici su supporto informatico, ancorchè ne sia consigliato l'uso.</p>

<p>Si chiede di conoscere e visionare le prescrizioni impartite alla progettazione esecutiva in sede di valutazione e approvazione del progetto così come definite nel disciplinare di gara al punto B - Offerta Tecnica.</p> <p>Le stesse prescrizioni, infatti, non risultano pubblicate contestualmente agli elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara.</p>	<p>Le prescrizioni impartite in sede di progettazione esecutiva, validazione e approvazione sono trasfuse nel progetto esecutivo posto a base di gara e reso disponibile nel sito dipartimentale.</p>
<p>Si chiede formalmente la pubblicazione di ulteriori elaborati tecnici-grafici di maggior dettaglio rispetto a quelli attualmente disponibili al fine di effettuare al meglio la propria offerta tecnica.</p>	<p>Il progetto esecutivo posto a base di gara è corredato degli elaborati tecnico-amministrativi pubblicati nel sito dipartimento, non sussistendo ulteriore documentazione tecnica.</p>
<p>Si chiede di quale qualifica specifica devono essere in possesso gli Ingegneri e gli Architetti che lavoreranno al progetto.</p>	<p>v. nota.</p>
<p>Si chiede a codesto spettabile Ente, con riferimento ai requisiti di qualificazione di cui ai punti 3.3. lett. b) punti 1 e 2 (requisiti dello staff tecnico), a quale categoria/destinazione funzionale/ID. Opere (classe e categoria) della “TAVOLA Z - 1 “CATEGORIE DELLE OPERE □ PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA’ – CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE” del D.M. 143/2013, devono appartenere i servizi tecnici ai fini del soddisfacimento dei requisiti.</p>	<p>v. nota.</p>
<p>Si chiede, visto l’avvento del nuovo codice degli appalti a far data dal 19.4 c.a., di non considerare l’indicazione dei progettisti da indicare (o facenti parte del proprio staff) nel paragrafo 3.3., e chiede di confermare che tali progettisti debbano solo firmare il progetto esecutivo relativo alla parte tecnica.</p>	<p>I progettisti dovranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - firmare gli atti progettuali prodotti dall’operatore economico; - produrre apposite dichiarazioni che, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attesteranno il possesso dei requisiti richiesti al punto 3.3, lettera b) del disciplinare di gara.
<p>Considerato che il disciplinare di gara al punto 3.3 requisiti di qualificazione recita “... nel caso in cui lo staff tecnico del concorrente sia carente dei requisiti sopradetti, l’operatore economico dovrà indicare o associare uno o più progettisti qualificati secondo quanto prima stabilito”...., la Scrivente chiede di sapere se i progettisti indicati dovranno rendere in sede di presentazione della gara dichiarazioni e se dovranno generare il PassOe. In caso di risposta affermativa si chiede di sapere quali dichiarazioni dovranno essere rese e come si dovranno qualificare per la generazione del PassOe.</p>	<p>I professionisti indicati dagli operatori economici partecipanti alla gara e che sottoscriveranno l’offerta tecnica dovranno rendere apposite dichiarazioni – con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – in ordine al possesso dei requisiti richiesti al punto 3.3, lettera b) del disciplinare di gara.</p> <p>Non dovranno, pertanto, essere generati PASSOE, fatti salvi i casi nei quali, invece, gli operatori economici e i professionisti intendessero riunirsi in RTI.</p>
<p>Con riguardo ai motivi di esclusione ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare quelli attinenti al comma 2 (“c.d. requisiti antimafia”), riportati nel modello 2 della documentazione di gara fornita da codesto ente appaltante, si chiede la cortesia di specificare quali soggetti devono rendere la relativa dichiarazione e segnatamente se i “familiari conviventi” (dei membri del collegio sindacale, di coloro che svolgono compiti di vigilanza, etc...) devono essere semplicemente identificati (generalità e data di nascita) o se gli stessi devono personalmente o tramite dichiarazione di terzo rendere la suddetta dichiarazione.</p>	<p>La dichiarazione di cui al modello 2 predisposto da questa stazione appaltante è resa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; - dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; - dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; - dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

	Per tutti i tipi di imprese la dichiarazione di cui al modello 2, limitatamente all'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, deve sempre riferirsi, oltre che ai soggetti sopra indicati, ai membri del collegio sindacale, al sindaco o ai soggetti che svolgono compiti di vigilanza e ai familiari conviventi.
--	---

NOTA

In riferimento ai numerosi quesiti pervenuti a questa stazione appaltante e inerenti ai requisiti di qualificazione richiesti con il disciplinare di gara (punto 3.3.), si rileva quanto segue.

L'Amministrazione, improntando la procedura concorsuale al cosiddetto istituto delle "migliorie" e ponendo a base di gara un progetto esecutivo rispetto al quale i concorrenti, nei limiti di quanto indicato negli elaborati di gara, possono presentare apposite proposte migliorative seppur rimanga preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'Amministrazione medesima, ha inteso avvalersi della facoltà di introdurre disposizioni nella *lex specialis* della gara atte consentire la partecipazione di soggetti particolarmente qualificati sotto il profilo professionale e ha esercitato detto potere discrezionale fissando requisiti di partecipazione ulteriori rispetto a quelli previsti dalle norme che sovrintendono all'appalto di opere pubbliche. Naturalmente, l'incremento dei requisiti minimi (ad esempio, la mera iscrizione al competente Ordine professionale) è stato introdotto in ragione della peculiarità della prestazione richiesta (progettazione delle migliorie) e non incide sui limiti di logicità e ragionevolezza dei requisiti e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito.

Orbene, ferma restando l'indefettibilità del possesso di attestazione, in corso di validità, rilasciata da società SOA, regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria OG12 IV-bis, l'Amministrazione, richiedendo gli ulteriori requisiti ha inteso rivolgere il bando a una platea di potenziali concorrenti che garantiscano la serietà della proposta migliorativa.

Non appare inopportuno segnalare, altresì, che i predetti requisiti sono stati individuati temperando la necessità della qualificazione dei professionisti nei termini prima esposti con la proporzionalità dei requisiti richiesti, ampliandone il possesso all'ultimo decennio e con le distinzioni che seguono:

1. espletamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi a lavori classificabili nell'ambito della categoria OG12 per importo pari all'intero importo posto a base di gara. Si richiama, peraltro, la declaratoria della categoria OG12 (opere e impianti di bonifica e protezione ambientale) laddove, a titolo esemplificativo, sono elencati opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale, discariche, impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, bonifica di materiali pericolosi, impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell'equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all'utente sia in termini di informazione e di sicurezza;
2. espletamento di due servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi a lavori analoghi per tipologia a quelli messi in gara per l'importo non inferiore al 60 per cento dell'importo posto a base di gara.

In ragione di quanto esposto gli operatori economici dovranno produrre apposite dichiarazioni dei progettisti indicati che, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attesteranno il possesso dei requisiti richiesti al punto 3.3, lettera b) del disciplinare di gara.